



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO

Sezione Seconda

in composizione monocratica in persona del giudice dott.ssa

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nelle cause civili riunite iscritte ai numeri

e

promosse da:

, p.iva , elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv.ti Franco Fabiani e Roberto Giofrè in Como, via Giocondo Albertolli 9, che la rappresentano e difendono come da procura alle liti agli atti

PARTE ATTRICE

contro

Intesa Sanpaolo spa, p.iva , elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.


che la rappresenta e difende come procura alle liti agli atti

PARTE CONVENUTA

B

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli uniti al verbale d'udienza dell' 1.2.2011, che qui si allegano.



causa r.g. : (alla quale è stata riunita la causa r.g. :)

Foglio di PC per parte attrice

Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito rigettata ogni diversa eccezione pregiudiziale e di merito in accoglimento della domanda dell'attrice

quanto al c/c n. _____

accertare e dichiarare la illegittimità, per tutto il periodo di cui alle contabili prodotte in atti, della applicata prassi di capitalizzazione periodica degli interessi passivi, con esclusione di qualsiasi periodicità ivi compresa quella annuale, nonché dell'addebito di somme per spese fisse di chiusura periodica e, in mancanza di idonea pattuizione, almeno fino al 1° marzo 2002, dell'addebito di somme per interessi ultralegali e Commissioni di Massimo Scoperto e, per l'effetto, condannare la convenuta a pagare alla attrice la somma di € 262.761,10 come risultante dalla esperita istruttoria in risposta al formulato quesito peritale;

quanto al c/c n. _____

accertare e dichiarare l'illegittimità, per tutto il periodo di cui alle contabili prodotte in atti, della applicata prassi di capitalizzazione periodica degli interessi passivi, con esclusione di qualsiasi periodicità ivi compresa quella annuale, nonché dell'addebito di somme per spese fisse di chiusura periodica e per Commissioni di Massimo Scoperto e, in mancanza di idonea pattuizione, almeno fino all'11 gennaio 1996, dell'addebito di somme per interessi ultralegali e, per l'effetto, condannare la convenuta a pagare alla attrice la somma di € 75.819,45 come risultante dalla esperita istruttoria in risposta al formulato quesito peritale;

B

2A

Per entrambi i conti con gli interessi legali di mora dalla domanda al saldo effettivo.

Con condanna della convenuta soccombente al pagamento degli oneri di CTU, ivi incluso quanto provvisoriamente anticipato.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, comprensivi di oneri per consulenza tecnica di parte, oltre rimborso forfetario spese generali (12,5%) IVA e CpA come per legge.

B

CONCLUSIONI DELLA CONVENUTA INTESA SANPAOLO

s.p.a.

Voglia il Tribunale,
dichiarare inammissibili, prescritte o comunque infondate le
domande formulate da _____ assolvendo la convenuta da
ogni pretesa o comunque accogliendo le sue difese ed eccezioni.
Spese rifuse.

B

20

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le cause riunite hanno rispettivamente ad oggetto il conto corrente numero acceso sull'ex Banco Lariano (ora Intesa Sanpaolo) il 24.4.1985 ed il conto corrente n. acceso sull'ex Cassa Di Risparmio Delle Province Lombarde (ora Intesa Sanpaolo) il 26. 2.1984.

... ha chiesto la disapplicazione dai conti in oggetto sia di ogni forma di anatocismo, sia delle competenze addebitate dalla banca senza specifica pattuizione scritta; ha, quindi, esercitato l'azione per la ripetizione degli importi indebitamente addebitati in conto e versati alla convenuta.

Banca Intesa ha contrastato le pretese attoree svolgendo varie argomentazioni in diritto ed eccependo la prescrizione decennale.

Le domande attoree sono fondate nei limiti di cui si dirà.

In particolare merita accoglimento la domanda diretta a censurare le clausole contrattuali con cui le parti avevano pattuito la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori (cfr art. 7 del contratto).

E' noto, infatti, che, a partire dal 1999, la Suprema Corte si è ripetutamente espressa nel senso dell'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi.

In particolare è stato più volte ribadito che la clausola di un contratto bancario, che preveda la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, deve reputarsi nulla, in quanto si basa su un uso negoziale (ex art. 1340 cod. civ.) e non su un uso normativo (ex artt. 1 ed 8 delle preleggi al

B

cod. civ.), come esige l'art. 1283 cod. civ., laddove prevede che l'anatocismo (salve le ipotesi della domanda giudiziale e della convenzione successiva alla scadenza degli interessi) non possa ammettersi, *"in mancanza di usi contrari"*.

L'inserimento della clausola nel contratto, in conformità alle cosiddette norme bancarie uniformi, predisposte dall'A.B.I., non esclude la suddetta nullità, poiché a tali norme deve riconoscersi soltanto il carattere di usi negoziali, non quello di usi normativi. E ancora: *"In tema di capitalizzazione trimestrale degli interessi sui saldi di conto corrente bancario passivi per il cliente, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76, Cost., l'art. 25, comma terzo, D.Lgs. n. 342 del 1999, il quale aveva fatto salva la validità e l'efficacia - fino all'entrata in vigore della delibera CICR di cui al comma 2 del medesimo art. 25 - delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza, siffatte clausole, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sono disciplinate dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerare nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283, cod.civ., perché basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo, mancando di quest'ultimo il necessario requisito soggettivo, consistente nella consapevolezza di prestare osservanza, operando in un certo modo, ad una norma giuridica, per la convinzione che il comportamento tenuto è giuridicamente obbligatorio, in quanto conforme ad una norma che già esiste o che si reputa debba fare parte dell'ordinamento giuridico ("opinio juris ac necessitatis"). Infatti, va escluso che detto requisito*

B

soggettivo sia venuto meno soltanto a seguito delle decisioni della Corte di Cassazione che, a partire dal 1999, modificando il precedente orientamento giurisprudenziale, hanno ritenuto la nullità delle clausole in esame, perché non fondate su di un uso normativo, dato che la funzione della giurisprudenza è meramente ricognitiva dell'esistenza e del contenuto della regola, non già creativa della stessa, e, conseguentemente, in presenza di una ricognizione, anche reiterata nel tempo, rivelatasi poi inesatta nel ritenerne l'esistenza, la ricognizione correttiva ha efficacia retroattiva, poiché, diversamente, si determinerebbe la consolidazione 'medio tempore' di una regola che avrebbe la sua fonte esclusiva nelle sentenze che, erroneamente presupponendola, l'avrebbero creata". (Cass. 16.3.99, n. 2374, 30.3.1999, n. 3096, SU 21095/2004, 25.2.2005, n. 4094, 6263/2001, 8442/2002).

Ritenuta l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale, si ritiene che il saldo dei conti correnti oggetto di causa debba essere rideterminato escludendo qualsiasi capitalizzazione.

La Suprema Corte a Sezioni Unite, con sentenza 24418/2010, ha, infatti, recentemente affermato che, dichiarata la nullità della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 c.c. (il quale osterebbe anche ad un'eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale), gli interessi a debito del correntista debbono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna.

B

Nel caso di specie, deve, quindi, disapplicarsi ogni forma di capitalizzazione fino all'adeguamento della banca alla delibera CICR del 9.2.2000.

Come verificato in sede di ctu tale adeguamento è regolarmente intervenuto, per cui non vi è ragione per escludere la capitalizzazione trimestrale per il periodo successivo al 30.6.2000.

La banca convenuta ha, infatti, comunicato alla clientela la variazione del regime di capitalizzazione applicato mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Tale forma di comunicazione deve ritenersi idonea allo scopo, posto che la nuova condizione contrattuale non era peggiorativa per il cliente rispetto alla situazione precedente, comportando l'accredito di interessi attivi ogni trimestre anziché una sola volta all'anno.

Irrilevante appare, invece, la circostanza che i conti in oggetto all'epoca fossero passivi, trattandosi di una situazione di fatto che non incide sulla valutazione della natura peggiorativa o migliorativa della nuova previsione.

Né rileva che la precedente pattuizione relativa alla capitalizzazione degli interessi debitori fosse nulla, dovendosi aver riguardo -ai fini della necessità di una nuova specifica pattuizione individuale- al regime giuridico effettivamente applicato nei rapporti banca-cliente al momento dell'intervenuta modifica normativa.

Fondata è, inoltre, la domanda attorea concernente la disapplicazione degli interessi e delle competenze non specificamente pattuiti per iscritto.



In particolare, in tema di contratti bancari, la convenzione relativa agli interessi è validamente stipulata, in ossequio al disposto dell'art. 1284, comma terzo, cod. civ., quando il relativo tasso risulti determinabile e controllabile in base a criteri oggettivamente indicati. Pertanto, una clausola contenente un generico riferimento alle condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito sulla piazza può ritenersi valida ed univoca solo se il riferimento "per relationem" sia coordinato alla esistenza di vincolanti discipline del saggio, fissate su scala nazionale con accordi di cartello e non già ove tali accordi contengano diverse tipologie di tassi o non costituiscano più un parametro centralizzato e vincolante (Cass. 5675/01, 13823/02).

Si è dunque ritenuto che, nel regime anteriore alla entrata in vigore della disciplina dettata dalla legge sulla trasparenza bancaria 17 febbraio 1992, n. 154, poi trasfusa nel testo unico 1 settembre 1993, n. 385, la clausola che, per la pattuizione di interessi dovuti dalla clientela in misura superiore a quella legale, si limiti a fare riferimento alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza, è priva del carattere della sufficiente univocità, per difetto di univoca determinabilità dell'ammontare del tasso sulla base del documento contrattuale, e non può quindi giustificare la pretesa della banca al pagamento di interessi in misura superiore a quella legale quando faccia riferimento a parametri locali, mutevoli e non riscontrabili con criteri di certezza, e non anche quando rimandi ad una disciplina stabilita su scala nazionale in termini chiari e vincolanti, sempre che questa non sia a sua



volta nulla in quanto integrante accordi di cartello, vietati dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Cass. 4094/2005, 870/2006).

Inoltre, la clausola, stipulata anteriormente all'entrata in vigore della legge sulla trasparenza bancaria 17 febbraio 1992, n. 154, la quale, per la pattuizione di interessi dovuti dalla clientela in misura superiore a quella legale, si limiti a fare riferimento alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza, è in ogni caso divenuta inoperante a partire dal 9 luglio 1992 - data di acquisto dell'efficacia delle disposizioni della citata legge qui rilevanti, ai sensi dell'art. 11 della medesima - atteso che la previsione imperativa posta dall'art. 4 della legge (poi trasfuso nell'art. 117 del testo unico 1 settembre 1993, n. 385), là dove sancisce la nullità delle clausole di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse, impedisce che esse possano produrre per l'avvenire ulteriori effetti nei rapporti ancora in corso. Ad un tal riguardo, per rapporti in corso devono intendersi i rapporti, anteriormente costituiti, non ancora esauriti, alla data di inizio dell'operatività della norma sopravvenuta, per non avere il debitore, indipendentemente dalla pregressa "chiusura" del conto corrente bancario, adempiuto alla propria obbligazione, atteso che la già riferita innovazione impinge sulle stesse caratteristiche del sinallagma contrattuale, generatore di conseguenze obbligatorie protraentisi nel tempo (Cass. 4490/02, 17338/02, 12222/03).

Alla luce dei principi che precedono è stata svolta apposita CTU che ha rideterminato i saldi dei conti correnti in oggetto, tenendo conto delle sole condizioni pattuite per iscritto, con



applicazioni dei tassi sostitutivi laddove difettavano previsioni contrattuali.

Alla luce della ctu svolta in corso di causa la banca convenuta deve restituire all'attrice l'importo di euro **241.445,20** per il c/c n. e l'importo di euro **58.424,07** per il c/c n. : .

Deve, infatti, ritenersi corretta l'ipotesi n. 1 formulata dal consulente, con cui è stato rideterminato il saldo dei conti correnti oggetto di causa escludendo ogni forma di capitalizzazione solo sino al 30.6.2000 e ogni condizione non pattuita per iscritto, con applicazione dei tassi sostitutivi normativamente previsti, laddove difettassero valide previsioni contrattuali, e della capitalizzazione trimestrale dall'1.7.2000.

Non merita, invece, accoglimento l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta.

La Corte di Cassazione a Sezione Unite ha avuto modo, infatti, di chiarire che l'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenta la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal



quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizione del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del "solvens" con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'"accipiens" (Cass. SU 24418/2010).

Nel caso di specie la banca convenuta non ha né tempestivamente allegato, né dimostrato, sulla base della documentazione in atti, l'esistenza di rimesse solutorie, da cui far decorrere il termine di prescrizione decennale. Difetta dunque il presupposto dell'invocata prescrizione.

Quanto al c.d. decreto Mille Proroghe può osservarsi quanto segue.

Le Sezioni Unite hanno affermato il principio per cui l'azione di ripetizione di indebito, proposta da un correntista contro un intermediario bancario che lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi maturati, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Solo nel caso di rimesse solutorie il termine di prescrizione decennale decorre dal singolo pagamento.

Da qui l'assoluta irrilevanza giuridica della previsione contenuta nel Mille Proroghe, dal momento che il presupposto della decorrenza del termine prescrizione è il pagamento -di

B

cui le S.U hanno dato compiuta definizione tecnica- e non l'annotazione, dalla quale non sorge il diritto all'esercizio dell'azione di ripetizione di indebito (Corte d'Appello di Ancona 3.3.2011, Trib. Brescia 24.3. 2011, Trib. Forlì-Cesena 12.5.2011).

Quanto alla disposizione contenuta nell'art. 2, comma 61, "*in ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge*" può ritenersi che la stessa, al di là della dichiarata natura meramente interpretativa, abbia indubbiamente portata innovativa per cui tale previsione non può aver effetto che per l'avvenire, coerentemente alla regola generale di cui all'art. 12 delle preleggi del codice civile, con conseguente applicabilità alle sole cause instaurate dopo l'entrata in vigore della legge di conversione, non potendosi disporre retroattivamente l'estinzione di un diritto già azionato in giudizio (Corte d'Appello di Ancona 3.3.2011, Trib. Forlì-Cesena 12.5.2011).

Le spese di lite e di ctu seguono la soccombenza e sono dunque poste a carico della convenuta. La liquidazione è effettuata direttamente in dispositivo.

PQM

Il Tribunale di Como, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione, istanza rigettata, così provvede:

- accertata l'illegittima applicazione al c/c n. della capitalizzazione trimestrale degli interessi, dalla costituzione al 30.6.2000, e di tassi, spese, commissione in parte non pattuiti per iscritto,



condanna Intesa Sanpaolo spa a pagare a
l'importo di euro **241.445,20**, a
titolo di restituzione degli importi illegittimamente
addebitati sul c/c n. , oltre interessi legali
dalla domanda al saldo;

- accertata l'illegittima applicazione al c/c n.
della capitalizzazione trimestrale degli interessi,
dalla costituzione al 30.6.2000, e di tassi, spese,
commissione in parte non pattuiti per iscritto,
condanna Intesa Sanpaolo spa a pagare a
l'importo di euro **58.424,07**, a titolo
di restituzione degli importi illegittimamente
addebitati sul c/c n. , oltre interessi legali
dalla domanda al saldo;

- condanna Intesa Sanpaolo spa a pagare a
, a titolo di rimborso delle spese di
lite, l'importo di euro 15.787,00, di cui euro
3.571,00 per diritti ed euro 10.500,00
per onorari, oltre spese generali, tributi e
contributi come per legge;

- pone le spese di ctu definitivamente a carico di
Intesa Sanpaolo spa.

Como, 26.04.2011

IL CANCELLIERE

Dr. Vittorio Candia

V. Candia

Dott.ssa N. Sommazzi

N. Sommazzi

Depositato nella cancelleria
del Tribunale di Como.

Oggi

27 GIU. 2011



IL CANCELLIERE

V. Candia